

FOGLIO INFORMATIVO n. 5 di aprile 2011

PRESTITO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AL DATORE DI LAVORO (Mod. DEL 01/10 - Gennaio 2010)

Informazioni sulla Banca e sull'intermediario

Denominazione sociale: CONSEL SpA
Sede legale: Via Montegrappa 18, 13900 Biella
Sede operativa: Via Bellini 2, 10121 Torino
Indirizzo telematico: info@e-consel.it
Codice ABI: 16584
Iscritta nell'Elenco Generale art. 106 T.U.B. n. 32042; Elenco Speciale art. 107 T.U.B. n. 32494
Gruppo Bancario: Gruppo Banca Sella
Codice Fiscale-Partita IVA: 02007340025
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: euro 22.666.668,99
Riserve di capitale: euro 56.219.999,04; Riserve di utili: euro 11.006.892,85
Iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI), sezione D, numero D000200298. Soggetta all'attività di ispezione da parte dell'Isvap.

CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

Delegazione di Pagamento

Prestito personale a tasso fisso per l'intera durata del prestito, estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione mensile e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'intermediario mutuante (art. 1269 e seguenti e 1723 2° comma c.c.) previo conferimento al datore di lavoro, da parte del lavoratore dipendente, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. L'operazione deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio morte e perdita dell'impiego.

Polizze assicurative

Le Polizze accessorie al prestito per i dipendenti assicurano l'Istituto mutuante per il rischio della morte assicurando il rimborso all'intermediario del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell'evento. La morte del Mutuatario estingue il debito.
Per le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai Fogli Informativi delle Compagnie di Assicurazione.

Offerta fuori sede

I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento di operatori commerciali, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono e tanto meno rappresentano l'intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società.

L'intervento di questi operatori, che possono essere Intermediari Finanziari, Agenti in attività finanziaria o Mediatori Creditizi, comporta il costo aggiuntivo dell'offerta fuori sede.

L'Attività degli Agenti e dei Mediatori comporta, oltre l'opera mediativa che dà loro diritto alla provvigione, anche lo svolgimento di tutte le attività di servizio e di acquisizione della numerosa documentazione amministrativa necessaria per attivare il prestito nello schema della Cessione o Delegazione di pagamento. Per questi motivi spesso i compensi per gli indicati operatori assumono una certa consistenza relativamente al capitale erogato. Consel fa presente che la determinazione delle indicate provvigioni dipende dai rapporti tra il Cliente e l'Agente o il Mediatore, poiché le Convenzioni stipulate dalla società impongono soltanto dei massimi applicabili e consiglia quindi il Cliente di negoziare con gli indicati operatori le provvigioni stesse. Gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità.

Estinzione anticipata

E' concesso al Mutuatario di estinguere anticipatamente il prestito versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, aumentato di una somma pari al 1% del predetto importo. In caso di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie e di intermediazione, i premi assicurativi su rischio vita versati dal Mutuatario all'atto dell'erogazione, oltre agli interessi nominali sul periodo di ammortamento non goduto, gli saranno abbuonati "pro quota" da Consel.

Durata

Il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e i 120 mesi.

Informazione sul soggetto erogante

Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra Società anche in qualità di mandataria di Istituti bancari con noi convenzionati; inoltre i contratti di prestito o i relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti bancari o Società Finanziarie abilitate. L'eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del cedente e dell'Amministrazione ad avvenuta notifica della cessione stessa.

Anticipazioni

Il Cliente, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni dell'Intermediario, può ottenere una anticipazione sul finanziamento.

Tempi di erogazione

L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento di benestare o nulla osta da parte dell'ente datore di lavoro e comunque solo quando l'intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO (VALORI MASSIMI)

Commissioni finanziarie: (massimo) 18% della retribuzione/pensione globale ceduta. La commissione bancaria e dell'intermediario comprende la remunerazione dell'attività imprenditoriale e le prestazioni, quali l'istruttoria, l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, l'elaborazione dei dati anche in funzione del D.Lgs 231/2007, i costi per l'acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite finanziarie per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nel periodo di preammortamento, per le garanzie prestate al sistema bancario sulla puntuale riscossione delle quote, ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.

Oneri soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento, e quindi abbuonati "pro quota" da Consel al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.

Commissioni di intermediazione: (massimo) 18% della retribuzione/pensione globale ceduta. Le commissioni dovute alla rete commerciale esterna sono convenute liberamente dal Cliente con l'Agente/Mediatore alla cui organizzazione il Mutuatario ha inteso discrezionalmente di rivolgersi nell'ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto. Le provvigioni sono corrisposte per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, definita con il presente contratto; 2) per concorrere all'attività istruttoria del prestito; 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 4) per assistere il cliente fino all'erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno corrispondente; 5) per ogni altra attività di servizio e di acquisizione documentata prestata.

Oneri soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento, e quindi abbuonati "pro quota" da Consel al Mutuatario in caso di estinzione anticipata.

Spese: massimo 600 euro comprensive di: notifica del contratto, eventuali oneri richiesti dall'Amministrazione, spese di gestione pratica e spese di incasso quote.

Costi assicurativi o garanzia delle Compagnie Assicurative: massimo 15 % salvo sovra-premi stabiliti discrezionalmente dall'Assicuratore in dipendenza del maggior rischio assunto. Sono i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione in virtù delle quali l'Istituto mutuante ha ottenuto la copertura dei rischi della vita per il rimborso del capitale mutuato. L'importo dei premi è stabilito dalle tariffe delle compagnie assicurative e comunque nei limiti massimi indicati nel prospetto.

Netto Ricavo: l'importo erogato è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti capi e l'eventuale deduzione delle somme da corrispondere per l'estinzione dei precedenti prestiti, se necessaria.

- TAN (Tasso nominale annuo massimo): 15%, calcolato a scalare sul capitale lordo mutuato considerando l'anno solare composto di dodici mesi uguali ai sensi del D.M.T. del 6/5/2000.
- TAEG (Tasso annuo effettivo globale): 20,56%.
- TEG (Tasso effettivo globale): inferiore di 0,50% al tasso soglia stabilito dalla Banca d'Italia in funzione della legge 108/96 vigente al momento della stipula del contratto (Banca d'Italia, 21 luglio 2003).
- Valuta applicata per la decorrenza del finanziamento: giorno dell'erogazione del prestito.
- Interessi di mora: il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardo nei pagamenti, va calcolato aggiungendo 2,1 punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi, differenziati per categoria di operazione di finanziamento (Prestiti personali, Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, Leasing, Credito Finalizzato all'acquisto rateale e Credito revolving) e per classe di importo, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, aumentando i relativi risultati della metà.
- Commissioni su eventuale anticipo: 2% dovute soltanto in caso di richiesta di prefinanziamento;
- Estinzione anticipata (penale): 1%;

Altri oneri dell'operazione.

Gestione variazioni anagrafiche: euro 15,00
Spese di invio comunicazione periodica: zero
Spese di invio comunicazioni (per invio): euro 5,00
Spese per invio copia conforme di documento: euro 10,00
Copia completa contratto ante stipula: euro 25,00
Emissione dichiarazione liberatoria: euro 10,00
Dichiarazione/delega/procura rilasciata: euro 10,00
Irregolarità bolli: euro 75,00
Riammissione da estinzione anticipata e da DBT: euro 25,00
Eventuali spese legali: tariffe legali vigenti
Oneri fiscali:
- imposta di bollo sul contratto: euro 14,62
- imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela: euro 1,81
- imposta di bollo richiesta di prefinanziamento: euro 14,62
- imposta di bollo quietanza acconto: euro 1,81

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le principali condizioni e clausole sotto riportate sono coerenti con la redazione dei singoli contratti.

Cessione o Delegazione: Con il contratto di Cessione (art. 1260 e seg. c.c., T.U. 05.01.1950 e succ. reg.) o Delegazione di Pagamento (art. 1269 e seguenti c.c.) il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati.

Rimborso del capitale lordo: il cliente si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante cessione delle quote del suo stipendio o la delegazione di pagamento, entrambe pro-solvendo, conferendo al proprio datore di lavoro il mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 2° comma c.c.

Quote mensili: la misura della quota di stipendio ceduta o delegata è convenuta in ragione della capacità dello stipendio e della esigenza del finanziamento del Cliente. Le quote saranno comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi.

Oneri e spese: l'interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, saranno trattenute anticipatamente al momento dell'erogazione.

Trattenute in presenza di rinnovo: nel caso di stipulazione del contratto di cessione o delegazione per rinnovo di precedente prestito, la mutante potrà trattenere la somma necessaria per l'estinzione obbligatoria o facoltativa, se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente prestito.

Amministrazione datrice di lavoro: per effetto della Cessione o della Delegazione l'Amministrazione dalla quale dipende il Mutuatario sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio ceduta o delegata (nella misura che sarà convenuta), addecorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, al cessionario.

NOTA SULLE CONDIZIONI GENERALI

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il contratto si risolverà. Il Mutuatario presta il consenso affinché l'Amministrazione trattenga dal TFR l'importo necessario per l'estinzione del residuo debito, e così anche per la liquidazione eseguita da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assistenza. Gli effetti del contratto si estenderanno, ove compatibili, sugli eventuali trattamenti pensionistici. Il Mutuatario, inoltre, si impegna per la durata del prestito, a non avvalersi del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR.

2. Nei casi di riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile, ferme restando le pattuizioni afferenti le coperture assicurative, si applicheranno le disposizioni degli art. 35 e 55 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180 (Legge 30/12/2004 n. 311 e Legge 14/05/2005 n. 80) in via analogica anche per le delegazioni. Nel caso che venga a trovarsi alle dipendenze di altra amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il cedente autorizza la mutante a notificare il contratto affinché questa operi sulla sua retribuzione per la prosecuzione dell'ammortamento.

Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente.

3. Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all'atto dell'eventuale registrazione che successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica, sono a carico del Mutuatario, il quale autorizza preventivamente l'Amministrazione a trattenere e versare alla mutante le somme che a tale titolo gli venissero richieste. La trattenuta dovrà essere operata anche in eccedenza del quinto dello stipendio.

4. Il Mutuatario non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non saranno stati forniti da lui tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia dell'operazione e se non sarà stato rilasciato il benestare da parte dell'amministrazione datrice di lavoro.

5. Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, il Mutuatario dichiara la propria residenza, alternativamente all'Amministrazione dalla quale dipende, corrispondente a quella indicata in contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione.

6. L'intermediario fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto.

7. Il Mutuatario gode della facoltà di recedere unilateralmente e discrezionalmente dal contratto. Il recesso diventerà efficace nel momento in cui il Mutuatario avrà versato il residuo debito attualizzato con la detrazione degli interessi nominali afferenti il periodo di rateazione non goduto.

Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede (indicare i dati e la qualifica del soggetto terzo che consegna il Foglio)

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto terzo costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.